



N. 3150/1959 di repertorio

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 20 (venti) del mese di gennaio a Milano nella casa sita in via Alberico Albricci n. 8 davanti a me Giampaolo Guidobono Cavalchini notaio a Cesano Maderno e iscritto presso il Collegio Notarile di Milano

sono comparsi

Doriano PONZI, nato a Milano il 10 dicembre 1960 e residente a Mirandola (MO) via Statale Sud n. 59/4, codice fiscale PNZ DRN 60T10 F205N, cittadino italiano,

Laura DE ANGELIS, nata a Milano il 16 maggio 1992 e residente a Legnano (MI) in via Don Emanuele Cattaneo n. 6, codice fiscale DNG LRA 92E56 F205Z, cittadina italiana,

Laura TRONCA, nata a Legnano il 22 maggio 1958 e residente a Busto Arsizio (MI) in via Busto Arsizio n. 46, codice fiscale TRN LRA 58E62 E514I, cittadina italiana,

Joy Ijeoma MERIBE, nata a Port Harcourt (Nigeria) il 1° dicembre 1977 e residente a Parma (PR) in Strada Molino di Baganzola n. 59, codice fiscale MRB JJM 77T41 Z335L, cittadina nigeriana che dichiara di conoscere la lingua italiana, munita di regolare permesso di soggiorno n. I05560981 rilasciatole a Cremona il 21 marzo 2014 e avente durata illimitata,

Michele Umberto Vittorio PREMOLI SILVA, nato a Milano il 23 febbraio 1970 e residente a Milano (MI) in via Gioacchino Rossini n. 1, codice fiscale PRM MHL 70B23 F205X, cittadino italiano,

Danny Ismaila WAHAB, nato a Lagos (Nigeria) il 6 giugno 1971 e residente a Brembate Sopra (BG) in via Vivaldi n. 44, codice fiscale WHB DNY 71H06 Z335S, cittadino nigeriano che dichiara di conoscere la lingua italiana, munito di regolare permesso di soggiorno n. P290740 rilasciatogli il 14 maggio 1993 a Bergamo e avente durata illimitata,

Patrice Desire SIMO, nato a Ebolowa (Camerun) il 23 giugno 1972 e residente a Marudo (LO) in via Roma n. 35, codice fiscale SMI PRC 72H23 Z306E, cittadino italiano,

Carlos KEUBOU TEUDEM, nato a Fongo Tongo (Camerun) il 3 settembre 1985 e residente a Milano (MI) in viale Misurata n 25, codice fiscale KBT CLS 85P03 Z306S, cittadino camerunense che dichiara di conoscere la lingua italiana, munito di regolare permesso di soggiorno n. I14020955 rilasciatogli il 28 luglio 2020 a Milano in corso di rinnovo come risulta da raccomandata del 29 agosto 2020.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

1) è costituita, con sede legale a Milano attualmente in via Camillo Giussani n. 27, l'associazione denominata "**CONFAFRICA - Confederazione di Imprese, Professioni, Enti ed Associazioni di Categoria per la cooperazione con l'Africa**" in forma abbreviata "**CONFAFRICA**", regolata dallo statuto qui allegato sotto la lettera "**A**".

2) La durata dell'associazione è illimitata.

3) L'associazione è senza fini di lucro, è apolitica e persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la conoscenza, la collaborazione ed integrazione tra imprese

**Reg.to Agenzia
delle Entrate
Ufficio Monza**

Il 22/01/2021

al N. 1843

Serie 1T

Totale €.245,00

italiane ed africane al fine di consolidare le relazioni di carattere economico e commerciale ed i rapporti di cooperazione e di partenariato, in una logica di equilibrata distribuzione delle risorse e di sviluppo equo e sostenibile, rispettoso delle persone, delle comunità, delle tradizioni, delle culture e dell'ambiente;

b) migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità e degli ecosistemi africani, in stretta correlazione con le realtà istituzionali, sociali e culturali locali;

c) favorire l'interrelazione e la conoscenza tra la cultura italiana e quella africana anche attraverso l'attività di attori dello sviluppo, rappresentata dagli studenti africani che svolgono il loro percorso formativo in Italia;

d) sviluppare la coscienza imprenditoriale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione imprenditoriale dei soci e amministratori degli enti aderenti, alla formazione professionale dei quadri, tecnici e dei lavoratori, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della piccola, media e grande imprenditoria;

e) sviluppare la coscienza solidaristica tra piccole, medie e grande imprese, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione associativa;

f) rappresentare e tutelare gli interessi etici, sociali ed economici delle imprese e delle attività professionali italiane che stanno o sono in procinto di operare nei Paesi africani e viceversa;

g) promuovere la crescita dell'imprenditoria diffusa in particolare nei Paesi africani in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;

h) formare e preparare i lavoratori, gli imprenditori familiari, i piccoli operatori economici e i cittadini in genere all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia della piccola, media e grande impresa;

i) promuovere, curare e valorizzare, attraverso le opportune attività di comunicazione, l'immagine delle imprese e dei professionisti in Italia e nei Paesi africani;

l) collaborare con altre Associazioni ed Enti sulla base di obiettivi condivisi e secondo i valori che rappresentano la ragion d'essere di CONFAFRICA.

4) Il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo triennio è composto dai soci Dorianò Ponzi, Simo Patrice Desire, Joy Ijeoma Meribe, Danny Ismaila Wahab, Carlos Keubou Teudem, Laura Tronca, Michele Umberto Vittorio Premoli Silva e Laura de Angelis sovracomparsi, elettivamente domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale.

Vengono nominati Dorianò Ponzi, Presidente, Joy Ijeoma Meribe, Vicepresidente, Simo Patrice Desire, Vicepresidente Vicario, Laura Tronca, Direttore generale, Carlos Keubou Teudem, Tesoriere, i quali accettano le cariche attribuite dichiarando che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità.

Spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto unitamente allo statuto allegato ai componenti che lo sottoscrivono alle ore diciassette e cinquanta minuti.

Consta di due fogli scritti da persona fida e in parte da me per quattro intere facciate e parte della quinta fin qui.

F.to Joy Ijeoma Meribe

F.to Danny Ismaila Wahab
F.to Laura Tronca
F.to Simo Patrice Desire
F.to Keubou Teudem Carlos
F.to Laura de Angelis
F.to Michele Umberto Vittorio Premoli Silva
F.to Dorian Ponzi
F.to Giampaolo Guidobono Cavalchini

All. "A" al n. 3150/1959 di repertorio

**ASSOCIAZIONE CONFAFRICA - CONFEDERAZIONE DI IMPRESE,
PROFESSIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA
COOPERAZIONE CON L'AFRICA**

STATUTO

Preambolo

È costituita con durata illimitata, l'Associazione CONFAFRICA - Confederazione di Imprese, Professioni, Enti ed Associazioni di Categoria per la cooperazione con l'Africa, in forma abbreviata "**CONFAFRICA**", che rappresenta, tutela e promuove gli interessi sociali, morali, culturali economici ed ambientali di tutti gli enti, le istituzioni, le Imprese e le attività professionali aventi sede in Italia od in uno dei Paesi del Continente africano, interessati alla collaborazione reciproca ed a rapporti di partenariato, che operano nel settore industriale, artigianale, agricolo, commerciale, terziario, dei servizi e delle professioni, nonché in ogni altra attività economica e di mercato. Possono aderire all'Associazione anche le Organizzazioni no profit e gli Enti senza scopo di lucro che intendono collaborare con le imprese e le professioni, nell'ambito dei progetti di cooperazione promossi dall'Associazione.

"CONFAFRICA" ha sede legale a Milano in via Camillo Giussani n. 27.

L'Associazione adotterà entro sei mesi dalla costituzione il Codice etico e la Carta dei valori associativi, che costituiranno, assieme al presente Statuto, le regole fondamentali di funzionamento e di gestione dell'Organizzazione, ispirando ad essi le proprie modalità operative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

L'Assemblea, per favorire il conseguimento delle finalità associative, può deliberare l'adesione ad associazioni, organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati a livello regionale o nazionale, in Italia o in ogni singolo Paese africano nel quale vi siano le condizioni per farlo.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FINALITA', FUNZIONI

ART. 1 - L'ASSOCIAZIONE

"CONFAFRICA" è un'associazione autonoma, di rappresentanza, tutela e promozione della piccole, medie e grandi imprese e delle professioni, nonché delle loro forme aggregate, aventi sede in Italia od in uno dei Paesi africani o dell'Unione Europea, al fine di promuovere fra di essi rapporti di collaborazione, conoscenza, scambio, interazione, partenariato, con l'obiettivo generale di sviluppare e consolidare i rapporti economici, sociali, culturali e di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi del Continente africano.

Essa ha durata illimitata, non ha scopo di lucro ed ispira la sua azione ai principi ed ai valori contenuti nel Codice etico e nella Carta dei valori associativi che dovranno essere approvati dagli organi dell'Associazione entro sei mesi dalla sua costituzione. E' aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà economica e sociale, di libertà, di partecipazione e di produzione del valore.

L'Associazione ha sede legale a Milano in via Camillo Giussani n. 27.

**ART. 2 - FINALITA' ED ESERCIZIO DI FUNZIONI
DI INTERESSE GENERALE**

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

a) promuovere la conoscenza, la collaborazione ed integrazione tra imprese

italiane ed africane al fine di consolidare le relazioni di carattere economico e commerciale ed i rapporti di cooperazione e di partenariato, in una logica di equilibrata distribuzione delle risorse e di sviluppo equo e sostenibile, rispettoso delle persone, delle comunità, delle tradizioni, delle culture e dell'ambiente;

b) migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità e degli ecosistemi africani, in stretta correlazione con le realtà istituzionali, sociali e culturali locali;

c) favorire l'interrelazione e la conoscenza tra la cultura italiana e quella africana anche attraverso l'attività di attori dello sviluppo, rappresentata dagli studenti africani che svolgono il loro percorso formativo in Italia;

d) sviluppare la coscienza imprenditoriale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione imprenditoriale dei soci e amministratori degli enti aderenti, alla formazione professionale dei quadri, tecnici e dei lavoratori, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della piccola, media e grande imprenditoria;

e) sviluppare la coscienza solidaristica tra piccole, medie e grande imprese, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione associativa;

f) rappresentare e tutelare gli interessi etici, sociali ed economici delle imprese e delle attività professionali italiane che stanno o sono in procinto di operare nei Paesi africani e viceversa;

g) promuovere la crescita dell'imprenditoria diffusa in particolare nei Paesi africani in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;

h) formare e preparare i lavoratori, gli imprenditori familiari, i piccoli operatori economici e i cittadini in genere all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia della piccola, media e grande impresa;

i) promuovere, curare e valorizzare, attraverso le opportune attività di comunicazione, l'immagine delle imprese e dei professionisti in Italia e nei Paesi africani o dell'Unione Europea;

l) collaborare con altre Associazioni ed Enti sulla base di obiettivi condivisi e secondo i valori che rappresentano la ragion d'essere di CONFAFRICA.

Per il conseguimento delle finalità predette, "CONFAFRICA" potrà

- collaborare con le Istituzioni italiane, europee ed africane, con Enti pubblici e privati per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto ed avvalersi degli interventi predisposti, nei diversi settori economico-sociali, culturali e della formazione dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, dall'Unione Africana, dai singoli Stati africani e dalle loro articolazioni regionali e territoriali, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiani, africani ed internazionali aventi scopi affini;

- partecipare a bandi e gare sia pubblici che privati, sia autonomamente che in associazione con altri soggetti aventi finalità ed obiettivi similari;

- fornire servizi di assistenza e consulenza alle imprese ed alle professioni, di natura amministrativa, contabile, fiscale, commerciale, legale, nonché in materia di trasporti e dogane, accordi internazionali tra Stati, legislazione del lavoro, credito e finanza;

- coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della cultura, delle vocazioni e delle tradizioni delle varie realtà territoriali, sia in Italia sia in Africa che nell'Unione Europea, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura eco-compatibile;
- svolgere azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso piattaforme multimediali, editoriali, video, audio, libri, tutelando la proprietà intellettuale per sviluppare contenuti principalmente in lingua inglese, francese, portoghese, italiana;
- promuovere progetti ambientali con particolare attenzione al loro impatto sociale e ambientale positivo, nonché progetti per ridurre la quantità dei rifiuti producendo energia;
- intervenire in situazioni di emergenza con la creazione di associazioni di volontariato o di protezione civile e la realizzazione di specifici progetti;
- stipulare convenzioni ed accordi al fine di ottenere agevolazioni e sconti per i soci e gli aventi diritto;
- promuovere, organizzare e gestire strutture e corsi per la formazione professionale, tecnica e manageriale anche di livello universitario, progetti educativi e formativi per donne, programmi per lo sviluppo delle start-up in accordo con Enti ed Istituzioni italiane ed africane;
- adoperarsi per risolvere, in via stragiudiziale, conflitti e vertenze tra imprese associate e fra queste ed i terzi, e contribuire ad una corretta regolamentazione dei rapporti tra diversi comparti merceologici;
- promuovere ed organizzare convegni, workshop, seminari, convention, manifestazioni fieristiche, realizzare studi e ricerche, nonché procedere alla pubblicazione di ogni materiale che sia orientato alla promozione della cooperazione solidale tra imprese, professioni, enti pubblici e privati in coerenza con i principi ed i valori di riferimento di Confafrika;
- selezionare, raccogliere, conservare e catalogare, anche utilizzando le più moderne tecnologie, ogni documentazione da chiunque ed in qualsiasi forma prodotta, nelle materie e per i fini indicati nel presente Statuto;
- designare e nominare propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione, tenendo conto degli specifici interessi e della consistenza dei Gruppi che la compongono;
- promuovere la costituzione di reti, consorzi, società consortili, associazioni temporanee ed ogni altra forma di aggregazione tra imprese e professioni allo scopo di favorire l'integrazione e la collaborazione tra imprese e professioni italiane ed africane;
- rilasciare certificazioni/attestazioni per gli associati relativamente al rispetto delle finalità dell'associazione.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 3 - ASSOCIATI - ADESIONI, EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

L'Associazione CONFAFRICA è costituita dalle imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le forme aggregate di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi che abbiano la sede in Italia od in uno dei Paesi del Continente africano o dell'Unione Europea, la cui domanda di adesione sia stata deliberata ed accolta secondo quanto disposto nel presente statuto.

Può essere consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare,

l'adesione di organizzazioni no-profit, enti senza scopo di lucro, piccole società cooperative nonché di società semplici o di fatto, purché, queste ultime, regolate secondo i principi propri dell'impresa.

Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di grandi società cooperative che esplichino attività affini a quelle delle imprese ordinarie, o che comunque ne favoriscano l'incremento.

Gli associati, gli enti ed i loro consorzi di cui ai commi precedenti aderiscono all'Associazione "CONFAFRICA".

Apposite norme regolamentari precisano le procedure per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione dei soci e le caratteristiche e la loro sussistenza, anche mediante monitoraggio per l'adozione delle misure conseguenti.

L'adesione alla Associazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'associato in tutti gli organismi settoriali e territoriali nei quali si articola la Associazione.

Le Imprese o Professioni a carattere misto sono assegnati al settore inerente la loro attività prevalente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la suddivisione dei soci in categorie sulla base delle diverse forme di partecipazione alla vita associativa e delle differenti quote annuali versate.

Agli associati e/o enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:

- a) osservare il presente Statuto nonché le eventuali disposizioni regolamentari approvate dagli Organi competenti e conformare la propria attività in ambito associativo al Codice etico ed alla Carta dei valori associativi;
- b) versare i contributi stabiliti dagli organi della Associazione, nonché quelli obbligatori per legge o per disposizione delle Autorità pubbliche;
- c) comunicare all'Associazione, in termini congrui, le variazioni intervenute nell'oggetto dell'attività o nella composizione societaria o nella sede, rilevanti ai fini dell'adesione a CONFAFRICA;
- d) partecipare alla vita associativa in modo attivo e propositivo;
- e) ricevere le ispezioni ordinarie che la Associazione potrà eseguire per verificare il rispetto delle norme statutarie e delle successive modifiche.

ART. 4 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

Ogni piccola, media e grande impresa ed ogni professionista con sede legale in Italia od in uno dei Paesi del Continente africano o dell'Unione Europea, che intende associarsi a "CONFAFRICA" dovrà inoltrare regolare domanda di ammissione, secondo un modulo predisposto dalla Associazione. La domanda di ammissione dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: Denominazione e dati anagrafici, sede, partita I.V.A., Codice Fiscale, Legale Rappresentante completo di dati anagrafici, attività esercitata e luogo di svolgimento, N. Rea, matricola INPS e quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

La domanda di ammissione dei soci deve essere accettata o respinta dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione con delibera motivata. Avverso tale decisione è possibile inoltrare ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Collegio dei Probiviri nominato a termini di Statuto.

L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta accettazione della domanda da parte della Consiglio. Gli associati e gli enti aderenti godono del

diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONI

Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione.

Della dichiarazione di recesso, presentata all'Associazione, prende atto il Consiglio Direttivo e ne dà comunicazione a tutte le eventuali strutture territoriali e settoriali interessate.

L'esclusione è disposta nei confronti degli associati, degli enti e dei loro consorzi che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al presente statuto o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione od alle sue articolazioni settoriali o territoriali.

La deliberazione di esclusione spetta al Consiglio Direttivo della Associazione. Contro le predette delibere, entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso il ricorso da parte del socio al Collegio dei Probiviri.

L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 6 - L'ASSOCIAZIONE E LE SUE DIRAMAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

Il presente Statuto stabilisce i principi per la individuazione e la composizione degli organi della Associazione, prevedendo altresì modalità e garanzie di tutela delle minoranze.

Al fine di rendere maggiormente efficace e rappresentativa la propria attività, l'Associazione può istituire delle Delegazioni territoriali di livello nazionale e regionale, può altresì predisporre delle forme organizzative di natura settoriale; le une e le altre saranno regolate in base alle norme stabilite nel presente Statuto.

Le Imprese e Professioni aderenti alla Associazione partecipano di diritto anche alle attività delle articolazioni territoriali e settoriali di CONFAFRICA in ragione del luogo ove hanno la propria sede legale e del settore prevalente di attività.

L'Associazione può istituire filiali, sedi secondarie, uffici territoriali in tutti i Paesi nei quali essa svolge la propria attività.

Può essere istituito un fondo di solidarietà e perequazione per sostenere la coesione dello sviluppo organizzativo. Apposite norme regolamentari ne disciplineranno l'alimentazione e la gestione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e i Vicepresidenti;
- Il Presidente Onorario;
- Il Direttore Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Comitato Tecnico-Scientifico.

Tali organi della Associazione durano in carica tre anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

Ai sensi e per gli effetti del presente statuto, gli organi, la loro composizione, i poteri e le modalità di funzionamento che sono attribuiti agli organi valgono in modo irrevocabile anche per le Delegazioni Territoriali e per le Organizzazioni settoriali.

Oltre ai predetti organi possono essere istituiti dei DIPARTIMENTI in ragione dei diversi ambiti di carattere economico, politico, culturale o sociale; essi saranno guidati da un responsabile che deve essere componente del Consiglio direttivo e saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che ne stabilirà i poteri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere istituiti i seguenti dipartimenti:

Dipartimento per il commercio e l'artigianato;

Dipartimento delle politiche agricole;

Dipartimento per il terziario avanzato;

Dipartimento per i trasporti, la logistica e le politiche doganali;

Dipartimento per l'industria;

Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica;

Dipartimento per il turismo;

Dipartimento per la protezione civile

Dipartimento per le pari opportunità;

Dipartimento per le Politiche Ambientali;

Dipartimento per la salvaguardia e valorizzazione delle culture locali;

Dipartimento per la Scuola, l'Università e la formazione.

Tutte le cariche sociali sono di norma svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio Direttivo può attribuire un compenso al Presidente, ai Vice Presidenti, al Direttore generale, al Tesoriere o ad alcuno dei componenti del Consiglio Direttivo in ragione degli impegni e mansioni ad essi attribuiti e svolti nell'interesse e per conto di CONFRAFICA.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è formata da tutti i soci iscritti all'Associazione in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può concedere delega scritta ad altri soggetti ancorché soci; non sono poste limitazioni al numero di associati rappresentabili per delega da ciascun singolo associato.

All'Assemblea partecipano senza diritto di voto, qualora non siano soci, i rappresentanti delle Delegazioni territoriali e delle Organizzazioni settoriali nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente vicario o da uno dei Vice Presidenti, presso la sede dell'Associazione, od in altra sede stabilita dal Consiglio, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta un terzo dei soci, un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o i Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, alternativamente, via e-mail, posta certificata PEC, fax, lettera ordinaria, raccomandata A/R o tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo ed affisso nella sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data di convocazione e deve contenere la data, l'ora e

l'ordine del giorno dell'adunanza nonché della eventuale seconda convocazione che potrà avvenire trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima.

ART. 9 - COMPITI E POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei soci delibera:

- 1) l'approvazione, entro i termini di legge, del bilancio consuntivo di esercizio e di quello preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;
- 2) l'elezione, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri;
- 3) i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 4) l'approvazione e le eventuali modificazioni del Codice etico e della Carta dei valori associativi predisposti dal Consiglio Direttivo nonché i regolamenti che disciplinano l'attività dei dipartimenti.
- 5) fornire al Consiglio indicazioni non vincolanti, circa gli importi delle quote annuali a carico dei soci e delle eventuali quote di ammissione;
- 6) gli eventuali compensi per coloro che rivestono cariche sociali;
- 7) su ogni altra questione o materia che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, che il Consiglio intenda sottoporre alla deliberazione assembleare.

L'assemblea Straordinaria dei soci delibera:

- 1) sulle proposte di modifica dello Statuto
- 2) sull'estinzione dell'Associazione.

ART 10 - FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina fra i presenti un segretario e, se occorre, due scrutatori.

In via ordinaria le votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano, per appello nominale o per acclamazione, e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità dei voti, esse si intendono respinte.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea dei soci, spetta ad un Consiglio Direttivo che è formato da un numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici consiglieri. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni tre anni ed i suoi membri possono essere scelti tra i soci, i mandatari delle persone giuridiche socie ed anche tra i non-soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed il tesoriere.

Per tutta la durata dell'Associazione ed anche se non eletti in qualità di Consiglieri dall'Assemblea, i Soci Fondatori avranno sempre e comunque diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che per legge o per

disposizione statutaria sono di competenza dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- b) eleggere nel suo seno il Presidente ed i Vicepresidenti di cui uno vicario ed il tesoriere e nominare, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario e il Direttore Generale.
- c) convocare l'Assemblea dei soci secondo le regole fissate nel presente Statuto;
- d) nominare per cooptazione altri consiglieri fino al numero massimo consentito dallo Statuto, con l'obbligo di sottoporre le nomine all'approvazione della successiva Assemblea;
- e) istituire filiali, sedi secondarie, uffici territoriali, fissandone compiti ed obiettivi, in tutti i Paesi nei quali l'Associazione svolge la propria attività;
- f) assegnare ai Consiglieri la responsabilità di singoli Dipartimenti settoriali come indicato nel precedente art. 7, o la trattazione di materie specifiche;
- g) assumere e licenziare eventuale personale dipendente fissandone compiti e mansioni su proposta del Direttore generale;
- h) deliberare circa l'esclusione ed il recesso dei soci;
- i) stabilire gli indirizzi generali e fissare i programmi politici ed operativi dell'Associazione nell'ambito e nei limiti delle direttive fissate dall'Assemblea;
- l) predisporre il progetto di bilancio annuale consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
- m) determinare i mezzi di finanziamento e definire importi, tempi e modalità di pagamento dei contributi o quote dovuti all'Associazione dagli associati aderenti, tenuto conto delle indicazioni espresse in modo non vincolante dall'Assemblea, nonché stabilire differenti categorie di soci in base alle diverse forme di partecipazione alla vita associativa ed all'entità del contributo annuale versato;
- n) costituire il Comitato Tecnico-Scientifico, articolato in Comitato tecnico e Comitato scientifico, di cui al successivo art. 19 fissandone i compiti e gli ambiti di operatività;
- o) promuovere la costituzione delle Delegazioni nazionali e regionali e delle eventuali articolazioni settoriali, fissandone le finalità ed i compiti e nominare i rispettivi responsabili;
- p) approvare su proposta del Presidente, il regolamento interno ove previsto;
- q) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- r) predisporre la bozza del Codice etico e della Carta dei valori associativi da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione nei termini fissati dallo Statuto;
- s) aprire conti correnti presso Istituti di credito, con o senza fido, conferendo al Presidente o in sua assenza al Vice Presidente vicario o al Tesoriere i poteri di firma per la movimentazione del conto ed il mandato di espletare tutti gli atti necessari, nonché attivare libretti di deposito, richiedere finanziamenti, ricevere contributi pubblici e privati, partecipare a bandi, gare, tender ed ogni altra attività funzionale al reperimento di mezzi di finanziamento dell'Associazione, delegando il Presidente od in assenza il Vice presidente vicario o il Tesoriere a svolgere le attività necessarie e conseguenti;
- t) deliberare su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto ed esercitare le funzioni ad esso specificatamente demandate dalla Assemblea.

ART 13 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente Vicario o uno degli altri Vice Presidenti, lo ritenga opportuno. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Sono invitati alle sedute del Consiglio i componenti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei probiviri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre sia presente la metà più uno dei Consiglieri. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un terzo dei consiglieri presenti. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica. La convocazione è fatta, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta certificata PEC o altro mezzo idoneo, ovvero consegnata a mano e deve pervenire ai membri del Consiglio almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ora, la data e il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i suoi membri, a condizione che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Le riunioni possono avere luogo anche a mezzo di videoconferenza o mediante l'utilizzo di ogni forma o strumento digitale consentito dalla legge.

Art. 14 - PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Spetta al Presidente:

- a) attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Associazione;
- b) curare i rapporti della Associazione con i rappresentanti dei Governi ed istituzionali, con le Ambasciate italiane all'estero e quelle dei diversi Stati africani in Italia, ed in generale con tutte le pubbliche amministrazioni, con le Camere di Commercio, le Università, le Organizzazioni sindacali ed economiche, con le centrali cooperative, con le ONG e le altre organizzazioni non profit, nonché tutti gli altri rapporti con l'esterno;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, nonché gli incontri, i convegni, le conferenze e tutte le iniziative pubbliche promosse dall'Associazione, predisponendone l'ordine del giorno ed il tema;
- d) nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi giurisdizione;
- e) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi e, nei casi di urgenza, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione di esso;
- f) il Presidente può delegare al Vicepresidente Vicario o ad altro Vicepresidente talune delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente vicario o in mancanza da uno dei Vicepresidenti a ciò delegati;
- g) nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e resta

in carica fino al termine del triennio in corso.

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Presidente onorario dell'Associazione che partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi collegiali dell'Associazione, pur senza avere voto deliberativo. La durata dell'incarico è equiparata a quella dei componenti del Consiglio e può essere rinnovata.

Art. 15 - DIRETTORE GENERALE

Il presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore Generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti, coordina le attività esecutive ed amministrative dell'Associazione, gestisce e dirige il personale dipendente e mantiene i rapporti con gli eventuali collaboratori, ha titolo per rappresentare l'Associazione verso l'esterno a tutti gli effetti di legge senza tuttavia poter assumere obblighi vincolanti per conto dell'Associazione, a meno che tale potere non gli sia stato espressamente conferito dal Presidente o dal Consiglio ed esplica con continuità di impegno le funzioni ed i compiti che gli sono stati attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur senza avere diritto di voto deliberativo, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

Art 16 - TESORIERE

Sono affidate al Tesoriere, nell'interesse degli associati, la cura ed il coordinamento, di tutte le attività di natura finanziaria e contabile dell'Associazione. A tal fine egli dovrà, in particolare, e fermi restando i compiti del Presidente, gestire la cassa dell'Associazione predisponendo un registro che ne attesti tutti i movimenti sia in entrata che in uscita, nonché mantenere i rapporti con gli istituti di credito, le Società finanziarie, potendo essere autorizzato dal Consiglio, in assenza o dietro delega del Presidente, alla gestione e movimentazione dei Conti correnti intestati all'Associazione, anche tramite home banking e compreso l'utilizzo di eventuali carte di credito, bancomat e ogni altro strumento digitale di gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti può essere composto, a discrezione dell'Assemblea, da un componente effettivo e da uno supplente ovvero da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci. L'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

Essi rimangono in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni.

In caso di carenza dell'organo, il Consiglio provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

Spetta al Collegio dei Revisori il controllo di tutte le operazioni economiche e finanziarie dell'Associazione e l'esame del rendiconto annuale da sottoporsi all'Assemblea.

I revisori dei conti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Salvo diversa determinazione l'esercizio della funzione di revisore è svolto a titolo gratuito.

Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina un Collegio di Probiviri, composto di tre membri, di

comprovata rettitudine morale e civile, e ne indica il Presidente. I Probiviri possono essere scelti anche fra i non-soci. Il Collegio ha il compito di sorvegliare sulla corretta gestione dell'Associazione sotto il profilo etico e dei valori, di decidere sugli eventuali ricorsi proposti da soci avverso le decisioni degli organi collegiali e di comporre in modo bonario ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e coloro che rivestono cariche all'interno di CONFAFRICA. Il Collegio dura in carica tre anni ed i membri possono essere riconfermati.

Art 19 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Al fine di garantire un fondamento ed un supporto di natura tecnica e scientifica a tutti i progetti, le iniziative e le attività di CONFAFRICA, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico, a sua volta articolato in Comitato Tecnico e Comitato Scientifico, composto al massimo di quindici membri per ogni Comitato, scelti tra personalità del mondo accademico, culturale, artistico e della ricerca scientifica, imprenditori e professionisti, indicandone il Presidente. Le attività del Comitato, che possono dispiegarsi sia in forma congiunta che disgiunta, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo casi particolari stabiliti con specifica delibera dal Consiglio Direttivo. Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Ogni Comitato può avere sotto di se una community più ampia a cui possono aderire in qualsiasi momento, per richiesta dei coordinatori, tutte le ulteriori figure tecnico-scientifiche utili allo sviluppo delle attività.

Art. 20 - LE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Allo scopo di assicurare una migliore rappresentatività di CONFAFRICA a livello di singoli Stati o di regioni, il Consiglio Direttivo può istituire delle Delegazioni territoriali di scala nazionale e regionale, sia in Italia sia in ognuno dei Paesi del Continente africano che dell'Unione Europea, nominandone il responsabile o delegato. Le delegazioni non sono organi dell'Associazione, né godono di una loro autonomia soggettiva, né di personalità giuridica, ma operano sulla base di uno specifico mandato di rappresentanza attribuito dal Consiglio Direttivo al delegato nazionale o regionale. Nella delibera con cui viene istituita la Delegazione e nominato il responsabile sono fissati gli obiettivi, i limiti operativi e la durata dell'incarico. Nell'ambito del territorio per il quale è stata costituita la Delegazione il delegato può rappresentare l'Associazione verso i terzi e le Istituzioni pubbliche. Il Consiglio, in caso di inadempienza o gestione non corretta del mandato o violazione dei valori etici a cui CONFAFRICA si ispira da parte del delegato, può interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata mediante comunicazione formale da inviare con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

TITOLO IV

PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 21 - PATRIMONIO E RISORSE DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Sono entrate ordinarie:

- a) i contributi associativi annuali o di ammissione, le quote associative per servizi resi, corrisposte dagli aderenti;
- b) i contributi obbligatori per legge;
- c) gli interessi e le rendite patrimoniali.

Sono entrate straordinarie:

- a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
- b) i contributi di enti pubblici e privati;
- c) eventuali lasciti, donazioni, legati stabiliti a suo favore da persone fisiche o giuridiche;
- d) ogni altra eventuale entrata derivante anche da attività economiche, di produzione di beni e servizi e convenzioni a favore di soci e non soci, quali ad esempio:

- Vendita di proprie pubblicazioni a soci e non soci.
- Organizzazione di fiere, stand gastronomici, esposizioni a carattere commerciale, aste d'arte ed eventi similari;
- Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni.
- Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad un ente di pubblica utilità.

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2021 (duemilaventuno).

I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo uno schema tipo, conforme alla norme di legge ed alle disposizioni fiscali vigenti nell'Ordinamento italiano, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci e poi inviati per conoscenza agli organismi pubblici e privati cui è dovuto.

Il Bilancio Consuntivo e Preventivo della Associazione vengono approvati dal Consiglio Direttivo e poi dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

ART. 22 - INCOMPATIBILITA'

Al fine di preservare l'autonomia della Associazione e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi, il regolamento interno disciplina le incompatibilità tra le cariche di Presidente, Vice Presidente e Direttore generale della Associazione, con incarichi pubblici e in organizzazioni politiche, economiche e sociali, ed individua i requisiti di eleggibilità negli organi sociali nello spirito del presente Statuto.

ART. 23 - SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere posta in liquidazione o si può deliberare lo scioglimento mediante delibera adottata per atto pubblico dall'Assemblea dei soci costituita in forma straordinaria per:

- a) raggiungimento dello scopo sociale;
- b) impossibilità a raggiungere lo scopo sociale;
- c) volontà dei soci espressa e deliberata con le maggioranze qualificate previste dalla legge;
- d) inattività prolungata degli organi amministrativi e deliberativi.

Nel caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea adotta una delibera per atto pubblico con le maggioranze previste dall'art 21 del Codice Civile e

nomina uno o più liquidatori, conferendogli tutti i più ampi poteri per il recupero di potenziali crediti ed il pagamento di eventuali debiti nonché per effettuare tutti gli atti necessari e conseguenti.

In tal caso il patrimonio netto sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito, se richiesto, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 e seguenti, della legge 23/12/1996, n. 662, e fatta salva diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

ART. 24 - NORME DI SALVAGUARDIA E ATTUAZIONE

Il presente Statuto è stato redatto ed approvato in conformità con quanto previsto in materia, dalla legislazione italiana. In caso di contrasto di alcune sue disposizioni con le norme di singoli Stati nei quali l'Associazione andrà ad operare, i rappresentanti dell'Associazione sono autorizzati ad adeguare in tal senso la propria azione, limitatamente a quanto strettamente necessario e senza che ciò comporti l'obbligo di modificare il presente Statuto.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle norme vigenti in materia di Associazionismo in quanto applicabili.

F.to Joy Ijeoma Meribe

F.to Danny Ismaila Wahab

F.to Laura Tronca

F.to Simo Patrice Desire

F.to Keubou Teudem Carlos

F.to Laura de Angelis

F.to Michele Umberto Vittorio Premoli Silva

F.to Dorian Ponzi

F.to Giampaolo Guidobono Cavalchini